



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 18 Del 25-02-22

Oggetto:	Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell'opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d'atto dell'esercizio dell'opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL
-----------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18:05, con collegamento da remoto, come da Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale,

Risultano:

LIGIOS VINCENZO	SINDACO	P
NIOLU SALVATORE	Assessore	P
PALOMBA ANGELO	Assessore	P
MURGIA GIUSEPPINA	Assessore	A
SANNA COSETTA	Assessore	A

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. LIGIOS VINCENZO in qualità di SINDACO con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Piras Aldo Lorenzo, che partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Evidenziato che la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone norme specifiche;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000:

- l'art. 232, comma 2, come novellato dall'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale prevede che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali”.

- l'art. 233 bis, che testualmente recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”.

Considerato che il Comune di Villanova Monteleone è un ente con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto in proposito il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Ottobre 2021, recante le modalità di elaborazione della situazione patrimoniale semplificata da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000, che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Dato atto che il sopra citato DM 12 Ottobre 2021 tra l'altro prevede:

...“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”

...“Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli esercizi precedenti hanno adottato la contabilità economico patrimoniale possono continuare a redigere gli schemi di bilancio con le stesse regole”.

Ritenuto ai sensi della normativa sopra richiamata, di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale con decorrenza dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Comunale dei controlli interni;

Con il voto favorevole unanime

DELIBERA

Di dare atto che quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di esercitare l'opzione concessa dall'articolo 232, comma secondo, del TUEL ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale con decorrenza dall'esercizio finanziario 2021 ed allegare al rendiconto la propria situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di cui all'allegato A del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2021;

Di dare atto che ai sensi del disposto di cui all'allegato A del sopra citato Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2021, il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL;

Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Ottobre 2021 e all'organo di revisione per opportuna conoscenza;

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di esercitare l'opzione e procedere con la predisposizione degli atti conseguenti inerenti l'approvazione del rendiconto di gestione.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
PICCARDI GIOVANNA

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

Il Segretario Comunale
Piras Aldo Lorenzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LIGIOS VINCENZO

L'Assessore Anziano
NIOLU SALVATORE

Il Segretario Comunale
Piras Aldo Lorenzo

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Verrà trasmessa in data odierna ai gruppi Consiliari.

04 MAR 2022

VILLANOVA MONTELEONE, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Piras Aldo Lorenzo